



Comune di Fucecchio

DETERMINA N. 589 DEL 31/07/2026

Settore 2 - ECONOMICO FINANZIARIO, GESTIONE ENTRATE E RISORSE UMANE

Servizio Gestione Entrate

Oggetto:	TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE BANDO AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2026, MODELLO DI DOMANDA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: *Regolamento di Contabilità; Regolamento sull'ordinamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento sui rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;*
- l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con delibera di CC n. 2 del 7.02.2013, successivamente modificato con delibera di CC n. 32 del 6.06.2016 e da ultimo modificato con delibera di CC n. 8 del 19.02.2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21.04.2022 con cui è stata approvata la macro struttura dell'Ente e sono state approvate le modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fucecchio ed al Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle Posizioni Organizzative;
- il decreto sindacale n. 12 del 29/04/2025 con cui è stato conferito l'incarico di Funzionario con Elevate Qualificazioni per la direzione della Macro-Area del Settore n.2 "Economico Finanziario, Gestione Entrate e Risorse Umane" al Dott. Alessio Ammannati, nonché

responsabilità connessa alla titolarità della Posizione E.Q. con decorrenza 01/06/2025, in relazione alla necessità di procedere all'organizzazione operativa del Settore nonché ai relativi trasferimenti di consegne;

- la determinazione n. 292 del 04/06/2025 avente ad oggetto la definizione della microstruttura del Settore 2 e definizione responsabilità dei servizi assegnati al Settore 2 “Economico finanziario, gestione entrate e risorse umane”;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Francesca Ponziani responsabile del Servizio Gestione Entrate, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e trasmessa al sottoscritto;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare:

- la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del Tuel;
- la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*;

VISTE:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 207 del 21/07/2022 e n. 215 del 28/07/2022, recanti la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Fucecchio alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2022, recante *"GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 01/01/2023 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO"*;

RICORDATO, altresì, che:

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;
- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

- a partire dal 01/01/2026, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno e Vicchio;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

"1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente saranno interamente a carico del bilancio comunale."

RICHIAMATO, altresì, il comma 660 della L. 147/2013 secondo cui *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."*;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, decreto attuativo di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

VISTE le successive deliberazioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente:

1. Deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO" che ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
2. Deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, recante "Disposizioni per l'ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l'integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR";
3. Deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, che ha elevato, con decorrenza dall'1° gennaio 2026, il valore della soglia dell'ISEE per l'accesso delle

famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico, gas, idrico e al bonus sociale rifiuti a pari a 9.796 euro;

4. Deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/RIF, con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato modifiche ed integrazioni al *“Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti”* di cui alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, già modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, e con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, introducendo semplificazioni e chiarimenti operativi allo scopo di risolvere le criticità emerse durante la prima fase di attuazione operativa della misura;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/07/2026;

CONSIDERATO che la citata deliberazione di Consiglio Comunale:

- ha stabilito per l'anno 2026, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati, in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e dal *“Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti”* e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici per le sole abitazioni di residenza che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 1. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: **riduzione pari al 100% sull'importo RESIDUO dopo aver applicato l'eventuale bonus D.P.C.M. 24/25 calcolato per l'esercizio 2025 (anno a-1) alla somma delle componenti che determinano la tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni comunali (comma 2 art 30 Regolamento TARIC)**, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
 2. nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 9.796,00: **riduzione del 30% sull'importo RESIDUO dopo aver applicato l'eventuale bonus D.P.C.M. 24/25 calcolato per l'esercizio 2025 (anno a-1) alla somma delle componenti che determinano la tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni comunali (comma 2 art 30 Regolamento TARIC)**, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

- ha stabilito che le richieste per beneficiare delle riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 30 settembre 2026, termine perentorio;
- ha stabilito che l'articolazione delle particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto sia valida anche per gli anni successivi al 2026 – con termine perentorio di presentazione delle domande al 30 settembre dell'anno di riferimento – fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;
- ha demandato ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni previste, nei limiti dello stanziamento previsto dal Cap. 35000 "TARIC – Agevolazioni Sociali";

RITENUTO opportuno, per quanto sopra disposto, procedere all'approvazione di apposito bando per la concessione di agevolazioni al pagamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) per l'anno 2026 a favore delle utenze domestiche, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nonché il relativo modello di domanda di agevolazione da presentare da parte degli utenti beneficiari, di cui all'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO opportuno, altresì, provvedere ad impegnare, in via preventiva, l'importo di € 50.000,00 stanziato nel Bilancio di Previsione 2026-2028, anno 2026, nel Cap. 35000 "TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI";

CONSIDERATO che il suddetto importo sarà oggetto di revisione all'esito dei controlli sulle domande di agevolazione presentate dagli utenti e della formazione della graduatoria dei relativi beneficiari, previa quantificazione dell'importo spettante a titolo di agevolazione da parte del gestore Plures Spa;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di approvare il bando per l'agevolazione al pagamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) per l'anno 2026 a favore delle utenze domestiche, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nonché il relativo modello di domanda di agevolazione da presentare da parte degli utenti beneficiari, di cui all'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

2. di impegnare, in via preventiva e secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma pari a Euro 50.000,00 al Tit.1 Spese correnti P.Fin. U.1.04.02.05.999 – Cap. 35000 “TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI”;
3. di dare atto che il suddetto importo sarà oggetto di revisione all’esito dei controlli sulle domande di agevolazione presentate dagli utenti e della formazione della graduatoria dei relativi beneficiari, previa quantificazione dell’importo spettante a titolo di agevolazione da parte del gestore Plures Spa;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del Tuel;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Ponziani, Responsabile del Servizio Gestione Entrate, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Entrate, al gestore Plures Spa, al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta Comunale

Riferimenti Contabili

E/U	Esercizio imputazione	Cap/Art. Numero	Descrizione Capitolo	Importo	Denominazione Beneficiario/debitore	CIG	N. accert./impegno	Data Imp.
U	2026	12041.04.0035000	TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI	50.000,00			1759	31/07/2026

Il Responsabile del Settore
ALESSIO AMMANNATI